

**modifiche al Regolamento comunale per
l'assegnazione di contributi per lavori di
manutenzione straordinaria agli intonaci degli
edifici esistenti in zona "A – Nucleo Antico"**



ALLEGATO 2
Regolamento



Comune di Edolo
Provincia di Brescia

**Regolamento Comunale per l'assegnazione di
contributi per lavori di manutenzione
straordinaria agli intonaci degli edifici esistenti
in Zona "A – Nucleo Antico"**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.05.2011

Parte prima: norme di carattere edilizio generale.

Art. 1 (Ambiente urbano)

1. Nella gestione, progettazione e realizzazione degli spazi il Comune promuove e favorisce le iniziative e gli interventi edilizi che, nelle proposte progettuali, nella costruzione e nell'uso, sono rivolti a migliorare l'ambiente urbano nei termini del suo completo utilizzo e della sua vivibilità, e nei termini della qualità della sua forma costruita che è insieme di edifici, manufatti e spazi aperti.
2. Il Comune, in via generale, favorisce la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; in particolare, sono promossi il rifacimento di facciate, la sistemazione delle aree verdi private, l'inserimento di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica, l'adeguata integrazione di parcheggi pubblici e privati.

Art. 2 (Qualità degli interventi)

1. La qualità dei singoli progetti edilizi e il loro impatto sull'ambiente, oltre che nei termini previsti dalla vigente legislazione e dal regolamento edilizio, sono oggetto di specifica valutazione, anche dal punto di vista degli obiettivi di cui all'articolo precedente, per opera del Responsabile del Settore Urbanistica.

Art. 3 (Sistemazioni esterne ai fabbricati)

1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l'illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere.
2. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le tipologie esistenti o previste.

Art. 4 (Decoro delle costruzioni)

1. Le nuove costruzioni, nonché gli interventi di recupero e modifica di quelle esistenti, costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani del territorio. Ad essi viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative.
2. Tutti gli interventi edilizi devono essere adeguati alle condizioni climatiche e devono rispettare i caratteri storico ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.
3. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere realizzate con materiali e finiture di ottima qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici.
4. Gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, lucernari, comignoli ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, devono determinare, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti.

Art. 5 (Disciplina del colore)

1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico armonioso lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio, inserendosi con altrettanta armonia nel quadro paesistico urbano costituito dall'intera successione delle facciate visibili da un medesimo sito.
2. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici, che rappresentano elementi documentali di significato storico e architettonico, vanno conservate nelle condizioni originarie,

senza alcun tipo di tinteggiatura o rivestimento, pur se assoggettate alle necessarie operazioni di manutenzione e consolidamento.

3. Le operazioni di rifacimento o conservazione degli intonaci e di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc., esistenti sulle facciate. Il rifacimento delle decorazioni dovrà essere fedele alle esistenti, comprovato da esaustiva documentazione fotografica precedente e successiva all'intervento.
4. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale, qualora il medesimo non contrasti con i criteri descritti ai commi precedenti. Laddove non sia possibile individuare la cromia originaria, è impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.

Art. 6 (Uso dei materiali di finitura)

1. L'uso dei materiali di finitura è disciplinato nello strumento integrativo del PRG vigente delle zone omogenee "A" (successivamente PGT), fatta salve le specifiche valutazioni affidate agli esperti in materia ambientale e paesaggistica per le zone e gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
2. I materiali utilizzati devono essere naturali e le cromie delle tinteggiature devono essere previsti negli elaborati progettuali e relazione allegati alle domande di accesso al contributo.

Parte seconda: norme sull'erogazione dei contributi.

Art. 7 (Edilizia libera)

1. I proprietari che intendono accedere al contributo comunale per eseguire interventi sugli intonaci, devono inoltrare al protocollo generale del Comune, specifica richiesta come da modello disponibile sul sito web del Comune o presso il Settore Urbanistica.
2. La domanda di cui al comma 1, deve essere allegata a DIA o alla "comunicazione di edilizia libera", corredata da elaborato grafico quotato relativo alle facciate oggetto dell'intervento in scala 1:50, da documentazione fotografica esaustiva, titolo di proprietà, relazione tecnica ai fini dell'individuazione delle caratteristiche dell'intervento e da comunicazione dell'impresa esecutrice (con documentazione di cui al D.Lgs 81/08).

Art. 8 (Modalità di quantificazione del contributo)

1. Il contributo viene erogato, verificato quanto contenuto negli articoli precedenti, in misura pari a 12 (dodici) euro a metro quadrato, fino ad un massimo di 3.000,00= (tremila) euro.
2. L'erogazione avviene a lavori ultimati, previa verifica da parte del Settore Urbanistica della regolarità dell'esecuzione, dopo la presentazione da parte del richiedente, al protocollo comunale, di comunicazione di fine lavori firmata e timbrata dall'impresa esecutrice e dal richiedente.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale